



COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

Prot. n. 2544
Ordinanza n. 20

Cardedu li 11.09.2017

IL SINDACO

Oggetto: febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE).

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) insorto nell'allevamento della specie **OVINA** presente nell'azienda identificata col codice n. **103NU100** ubicata in località "**PERDU PILI**", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Signor **SCUDU MARIO**, nato a **GAIRO** il **31.05.1958**, con codice fiscale n. **SCDMRA58E31D859S** e residente a **CARDEDU** in Via **CAGLIARI** n. **53** ;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAIS 16.09.2003, N. 48;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002 art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 01 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2003 /218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D. Lgs. 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTA la nota DGSAF n. 6478 del 10/03/2017 (Ministero della Salute)

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'Azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'Azienda;
8. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da €. 258,23 a €. 1.291,14 .



IL SINDACO
Ing. Matteo Piras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Piras", written over the printed name.



COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

Prot. n. 2545
Ordinanza n. 21

Cardedu li 11.09.2017

IL SINDACO

Oggetto: febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE).

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) insorto nell'allevamento della specie **OVINA** presente nell'azienda identificata col codice n. **103NU063** ubicata in località "**DOMUS NOAS**", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Signor **DEIDDA ENRICO**, nato a **LANUSEI** il **19.11.1992**, con codice fiscale n. **DDDNRC92S19E441K** e residente a **CARDEDU** in Via **BUONCAMMINO** s.n.c. ;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAIS 16.09.2003, N. 48;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002 art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 01 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2003 /218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D. Lgs. 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTA la nota DGSAF n. 6478 del 10/03/2017 (Ministero della Salute)

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'Azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'Azienda;
8. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da €. 258,23 a €. 1.291,14 .



IL SINDACO
Ing. Matteo Piras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Piras", written over the printed name.



COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

Prot. n. 2547
Ordinanza n. 22

Cardedu li 11.09.2017

IL SINDACO

Oggetto: febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE).

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) insorto nell'allevamento della specie **OVINA** presente nell'azienda identificata col codice n. **103NU063** ubicata in località "**DOMUS NOAS**", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Signor **DEIDDA SERGIO**, nato a **GAIRO** il **20.08.1962**, con codice fiscale n. **DDDSRG62M20D859F** e residente a **CARDEDU** in Via **G. DELEDDA** n.26 ;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAIS 16.09.2003, N. 48;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002 art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 01 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2003 /218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D. Lgs. 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTA la nota DGSAF n. 6478 del 10/03/2017 (Ministero della Salute)

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'Azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'Azienda;
8. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 258,23 a €. 1.291,14 .



IL SINDACO
Ing. Matteo Piras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Piras", written over the printed name.



COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

Prot. n. 2558
Ordinanza n. 23

Cardedu li 12.09.2017

IL SINDACO

Oggetto: febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE).

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) insorto nell'allevamento della specie **OVINA** presente nell'azienda identificata col codice n. **103NU049** ubicata in località "**PELAU**", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Signor **MARONGIU ANTONIO**, nato a **TERTENIA** il **01.10.1949**, con codice fiscale n. **MRNNTN49A10L140C** e residente a **CARDEDU** in via **SPANU** n.5;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTO il DAIS 16.09.2003, N. 48;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774 del 3 Ottobre 2002 art. 1 comma 3;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 01 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

VISTA la decisione 2003 /218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il D. Lgs. 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTA la nota DGSAF n. 6478 del 10/03/2017 (Ministero della Salute)

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;

4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'Azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. Il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'Azienda;
8. L'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

d) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da €. 258,23 a €. 1.291,14.



IL SINDACO
Ing. Matteo Piras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Piras", written over the printed name and extending slightly to the left towards the stamp.